

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 30/01/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 2/07/2012, ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***348, estinto anticipatamente il 30.06.2018 senza retrocessione integrale degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione.
- Ha pertanto diritto al rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi secondo il criterio del "*pro rata temporis*", secondo il prospetto di calcolo allegato al ricorso.
- Dopo aver esperito infruttuoso reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 755,42 a titolo di rimborso per l'estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il 2.07.2012 la ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***348, per un importo di € 30.000,00, da restituire in 120 rate uguali e consecutive di € 250,00 ciascuna.
- In sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito per un importo di € 1.958,07.
- La formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente quali sono i costi rimborsabili.
- Le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sarebbero *up front*.
- L'intermediario chiede quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in merito alla ripetizione della quota parte delle provvigioni, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto e non sono pertanto rimborsabili in sede di estinzione anticipata;
- in merito alle pretese di rimborso delle spese fisse contrattuali, di respingere la relativa richiesta in quanto infondata per i motivi sopra specificati;
- il rigetto di ogni richiesta ulteriore in quanto infondata.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Ribadisce quanto esposto in sede di ricorso e precisa che la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/19 ha stabilito, con riguardo alle operazioni di credito al consumo (di cui, per il sistema italiano, agli artt. 121 ss. TUB), che, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125-sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.
- La ricorrente conferma quanto richiesto nel ricorso.

In sede di contropliche l'intermediario afferma quanto segue.

- Conferma la correttezza del proprio operato e, richiamando quanto dedotto in sede di controdeduzioni, precisa che le considerazioni relative a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sono state prodotte solo in sede di replica e non in sede di ricorso, né in sede di reclamo, e devono pertanto ritenersi inammissibili ai sensi delle Disposizioni ABF.
- Per quanto attiene alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra costi *recurring* ed *up front*), va evidenziato che la normativa nazionale, anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia, ha già fatto proprie le considerazioni esposte dalla Corte.
- Il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125-sexies TUB non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto.
- L'intermediario ha già da tempo adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari.
- L'intermediario insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor),



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito, il Collegio rileva che nella legenda in calce alle condizioni generali di contratto è esclusa la rimborsabilità delle commissioni accessorie in quanto riguardanti lo "*svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto (...) maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento*". Del pari, nella legenda è esclusa la rimborsabilità delle spese fisse contrattuali in quanto "*inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute (...) per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro solvendo del quinto (...) costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento*". Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi e del tenore testuale delle descrizioni, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali abbiano natura *up front*.

In applicazione al caso in esame di quanto sopra illustrato e considerate le restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 363,82. Detto importo non coincide con la somma richiesta in quanto la ricorrente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* anche agli oneri *up front*.

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e condanna l'intermediario a rimborsare alla ricorrente la somma di € 363,82.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 363,82.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA